

SEGRETERIA REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Bologna, 24 Novembre 2015
Protocollo N° RFI/12/DU

Spett. le
Rete Ferroviaria Italiana
Via Matteotti 5, 40129 Bologna
All'attenzione Sig. Direttore DTP Bologna
Fedeli Ing. Eugenio
p.c. P.O. Dott. Gino Colella
p.c.- Direzione Provinciale del Lavoro
Viale Masini 12/14 Bologna 40126
p.c. Avv. Guida Toni

Oggetto: Diffida per violazione CCNL vigenti in materia di orario di lavoro e contrattazione, e comunicazioni.
Allegati: come da testo.

In riferimento alla comunicazione RFI-DPO-PONO/A0011/P/2015/0004888-, ricevuta in data 09 novembre 2015, definita "informativa servizio in tempo di neve" Le si comunica quanto segue in qualità di Responsabile della Direzione Territoriale Produzione di Bologna. Si evidenzia che il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie stabilisce e distingue le materie soggette a informativa da quelle soggette alla contrattazione, la documentazione che la Società ha fornito alla parti Sociali è relativa all'orario di lavoro, pertanto ai sensi dell'articolo 4.2.4 tale materia rientra nella contrattazione tra le parti.

Nella comunicazione Aziendale tale materia viene considerata oggetto di informativa in difformità a quella che il dettame contrattuale indica come negoziale, nello specifico l'art.13 del CCNL Aziendale in materia di orario di lavoro e art.28 CCNL delle A.F. relativamente al personale della manutenzione di RFI.

Si evidenzia inoltre che per gli istituti della reperibilità e disponibilità di cui l'art.79 CCNL delle AF nel punto 2 ne stabilisce l'articolazione mentre nel punto 3 indica le modalità di intervento.

Nella comunicazione e negli allegati inviati vengono indicati turni in terza di otto ore nonostante ciò sia palesemente una variazione dell'orario vigente per il settore manutenzione che si articola su prestazione unica giornaliera in orario spezzato dal lunedì al venerdì.

Ad ogni buon conto si evidenzia che il personale inserito in attività coincidenti con la notte **deve godere di un riposo di almeno undici ore** fatto salvo specifico accordo tra le parti che può ridurlo ad otto.

Per completezza preme ricordare che la prestazione lavorativa prevista deve essere comprensiva dai tempi necessari del raggiungimento dall'impianto di appartenenza all'impianto di utilizzazione e viceversa.

A fronte di quanto comunicato e in relazione alle osservazioni sopra formulate nel merito si diffida la Società ad intraprendere azioni unilaterali, si chiede il ritiro della informativa e il rispetto dei dettami contrattuali.

La previsione contrattuale indica la contrattazione quale metodo di gestione dei rapporti tra le parti relativamente alle variazioni proposte in merito alla definizione del cosiddetto "piano neve", ci dichiariamo disponibili da subito a programmare appositi incontri per la definizione di un eventuale accordo nel rispetto delle regole condivise contrattualmente.

Si evidenzia inoltre che tale comunicazione appare comunque in conflitto con l'accordo Neve del 2004 convenuto tra le parti, relativamente all'argomento in oggetto.

Spiace constatare che quanto indicato nel contratto nazionale di lavoro venga negato così come conseguentemente lo spirito collaborativo indicato all'articolo 1 relativamente alle relazioni industriali che testualmente recita:

*"le parti condividono il **metodo partecipativo**, connotato da sistematicità di analisi, confronto e verifica di temi di comune interesse, al quale riconoscono un ruolo fondamentale sia per il perseguimento degli obiettivi di crescita dei livelli di competitività, flessibilità, efficienza e produttività delle imprese, di miglioramento della qualità e affidabilità dei servizi erogati, sia per rafforzare e qualificare il coinvolgimento dei lavoratori, sia per incrementare i livelli di tutela e sicurezza del lavoro.*


*2. Con tale rinnovato sistema relazionale, **maggiormente funzionale anche alla composizione delle controversie collettive e alla prevenzione del conflitto** si riafferma, nella distinzione dei ruoli, che le relazioni industriali rappresentano un valore ad ogni livello. Pertanto, **le parti si impegnano a rispettare le norme dei CCNL dalle stesse sottoscritti e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonché ad evitare durante la vigenza degli stessi, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di tali contratti.**"*

In caso di proseguimento di mancata adesione ai principi contrattuali attiveremo, nostro malgrado e forzatamente, tutte le iniziative che si rendessero necessarie al corretto rispetto delle regole sancite dal CCNL.

Alla Direzione Provinciale del Lavoro e all'Avvocato, che sono in indirizzo per conoscenza, per completezza forniamo in allegato il materiale ricevuto dalla Società, copia dell'accordo neve siglato nel 2004 tra RFI e Parti Sociali.

Distinti saluti.

Il Responsabile Fast - Ferrovie Emilia Romagna


Teodoro Pappalardo